

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-921 del 14/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci n. 27, richiesta dalla società TECNA S.P.A. per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-972 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci n. 27, richiesta dalla società TECNA S.P.A. per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 10/06/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/110632 del 17/06/2024 (**pratica Sinadoc 22595/2024**) dal procuratore della società TECNA S.P.A. (C.F. 03520460373 P.IVA 00632201208), con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci n. 27, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza, svolta presso lo stabilimento ivi ubicato sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Meucci n. 27.

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per lo stabilimento in oggetto a seguito del trasferimento di parte delle attività produttive attualmente svolte presso lo stabilimento di Via Grieco n. 27-29 in Comune di Castel San Pietro Terme ed autorizzate alla medesima società con

separato provvedimento di AUA, per il quale è stata comunicata modifica ai sensi dell'art.6 del DPR.59/2013 e deve intendersi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell’istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/114453 del 21/06/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
- con PG/2024/137177 del 26/07/2024 ARPAE SAC comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/143561 del 07/08/2024 richiedeva una proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste e concessa con nota ARPAE

PG/2024/144978 del 07/08/2024;

- la società istante trasmetteva ad ARPAE SAC e a tutti gli Enti, con nota acquisita con PG/2024/187766 del 17/10/2024 le integrazioni richieste;
- la società istante in data 28/10/2024 ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria al prot. n. 32119 del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme pervenuta anche agli atti di ARPAE in data 05/11/2024 al PG/2024/199588.
- la conferenza si concludeva positivamente con l'acquisizione dei contributi/pareri/provvedimenti dei Soggetti competenti coinvolti, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo nell'ambito della Conferenze dei Servizi sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Consorzio della Bonifica Renana – parere idraulico favorevole con prescrizioni prot.n.8933 del 05/07/2024 agli atti di ARPAE al PG/2024/125841 del 09/07/2024;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2024/191771 del 23/10/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi (PG/2024/206426 del 14/11/2024).
- Comune di Castel San Pietro Terme – parere acustico favorevole con prescrizioni prot.n.1491 del 17/01/2025 agli atti di ARPAE al PG/2025/9738 del 17/01/2025;
- HERA SPA - parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura prot.n.7046 del 27/01/2025 agli atti di ARPAE al PG/2025/15760 del 27/01/2025;
- Comune di Castel San Pietro Terme – parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura prot.n.2661 del 29/01/2025 agli atti di ARPAE al PG/2025/18962 del 30/01/2025;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 784,70 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

a € 22,10 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società TECNA S.P.A., per l'esercizio dell'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società TECNA S.P.A. (C.F. 03520460373 P.IVA 00632201208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Meucci n. 27, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel San Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TECNA S.P.A.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci n. 27

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 nella pubblica fognatura di tipo separato nera/bianca di via Meucci (afferente al depuratore comunale di via Meucci) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dalle acque reflue domestiche dell’attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza.

Scarico S2 nella pubblica fognatura di tipo separato nera/bianca di via Meucci (afferente al depuratore comunale di via Meucci) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque meteoriche di tetto e piazzale non contaminate” originate dai coperti e dalle aree scoperte dello stabilimento

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- **Scarico S3** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti in uscita dal sistema di troppo pieno che regima gli eventi piovosi abbondanti dello stabilimento, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, ma tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, riportate nel parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana, quale Ente Gestore del corpo idrico superficiale, prot. 8933 del 05/07/2024 riportato in calce al presente Allegato.

Unitamente al rispetto di quanto sopracitato il Titolare dello scarico è tenuto allo svolgimento di periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno e consentire il regolare deflusso

delle acque scaricate nel corpo idrico superficiale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, Prot. n. 7046 del 27/01/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 2661 del 29/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2025 al PG/2025/18962). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/06/2024 al PG/2024/110632).
- Documentazione integrativa Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766).
- Elaborato "Relazione tecnica" (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766).
- Elaborato "Tavola Unica Fogne" datato giugno 2024 (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766)
- Elaborato "Tavola Unica BIS – Fogne particolare 1:50" datato giugno 2024 (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766)

Pratica Sinadoc 22595/2024

Documento redatto in data 13/02/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Lavori Pubblici e Ambiente Servizio Ambiente e progetti strategici

richiesta presentata il 10/06/2024 al n. 17605 di protocollo

Pratica n. 12/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 41/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 22595/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/06/2024 al numero 17605 di protocollo, dalla Società TECNA SPA, Via Meucci n. 27 – **Pratica SUAP n. 12/AUA/2024.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE MATRICE SCARICHI

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/0620/02/2024 al numero 17605 di protocollo, dal Signor Sermasi Giuseppe C.F. SRMGPP54E26F240Z, referente dalla Società TECNA SPA – C.F. 03520460373, presidente Consiglio d'Amministrazione Bergami Damiano C.F. BRGDMN59M27F083Q, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art.269 - Dlgs 152/2006
- Nulla osta relativo all'impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza sito in Via Meucci n. 27, identificato catastalmente al Fg. 84, mapp. 16 sub. 2;

Visto il contributo tecnico favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 22595/24, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque meteoriche su corpo idrico superficiale con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 15/11/2024 prot. n. 34213;

Visto il nulla osta di HERA SPA pg. 7046 del 27/01/2025 allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura, acquisito al protocollo del comune in data 28/01/2025 prot. n. 02442;

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice scarichi, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati;

IL Responsabile di Area
Ing. Mauro Lorrai
Documento firmato digitalmente¹



Mauro Lorrai
29.01.2025
12:08:08
GMT+02:00

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Modena, 27 gennaio 2025
Prot. n. 0007046/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: ***Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:***
▪ Rif. pratica Hera n° 21/2024 Richiesta di parere Prot. 54458 del 17/06/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 12/AUA/2024.

▪ Ragione sociale ditta	TECNA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MEUCCI, 27 - CASTEL SAN PIETRO TERME
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue domestiche: fossa Imhoff, pozzetto degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MEUCCI CASTEL SAN PIETRO TERME

• Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto e recupero acque meteoriche per utilizzo scarichi sanitari servizi igienici

Vista la richiesta di AUA avviata per trasferimento dell'area assemblaggio dei trasformatori, banchi di lavoro , forno essiccazione resine e area collaudo dalla sede secondaria di Via Grieco alla sede di Via Meucci;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Giuseppe Sermasi – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.3594/A, comprensiva di:

- Allegato 4 Elaborato grafico Tav.U Planimetria Fogne;
- Allegato 9 Scheda A;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.89203/24 del 17/10/2024 comprensive

di:

- Lettera risposta/relazione integrativa
- All.1 planimetri dei depositi delle materie prime
- All.2 Scheda tecnica impianto di prima pioggia
- All.3 documentazione pratica 2008
- Elaborato grafico_Tav.U Fogne
- Elaborato grafico_Tav.U BIS Fogne - Particolare 1:50

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- a) in prima istanza veniva richiesta l'immissione di un nuovo scarico industriale, con richiesta di assimilazione, ovvero reflui derivanti dalla fase di collaudo in pressione dei trasformatori prodotti dall'azienda. A seguito delle integrazioni pervenute l'azienda comunica la decisione di non scaricare più il refluo in fognatura ma di gestirlo come rifiuto speciale;
- b) è presente nello stabilimento impianto addolcitore a servizio esclusivo del locale "centrale termica" per le acque domestiche;
- c) in area esterna è presente una vasca di accumulo da mc.20 (in planimetria identificata in sigla "vasca 2") per le acque meteoriche di tetto con possibilità di riutilizzo della risorsa idrica per lo scarico dei servizi igienici;
- d) Relativamente alla gestione piazzali esterni:
 - nella relazione integrativa, l'azienda dichiara che attualmente sono utilizzati solo per viabilità e parcheggio delle auto aziendali e che tutti i depositi delle materie prime, dei prodotti finiti e i depositi temporanei dei rifiuti speciali prodotti sono tenuti al coperto sotto le pensiline e/o all'interno dello stabilimento, ad eccezione del container degli imballaggi di carta e cartone dotato di coperchio; escludendo quindi, in caso di evento meteorico, la possibilità di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose, e rientrando pertanto nei casi di esenzione ai sensi del DGR 286/06;
 - Ancorché risulta la presenza di un manufatto indicato come vasca di prima pioggia (in planimetria identificato in sigla "vasca 1") la cui installazione è risalente alla fase progettuale di costruzione dello stabilimento; il manufatto risulta attualmente in funzione e gli scarichi da esso decadenti risultano: acque meteoriche in uscita dal manufatto "Vasca 1" collettate alla rete fognaria interna "acque reflue miste domestiche" e acque meteoriche in uscita dal manufatto identificato in planimetria "4 " pozzetto by-pass acque meteoriche piazzale" collettate alla rete fognaria interna "acque meteoriche";

Considerato che:

nella zona oggetto di intervento è presente, in gestione ad Hera Spa in qualità di Gestore SII, rete fognaria di tipo separato nera / bianca, di cui:

- la rete nera è atta a ricevere esclusivamente acque reflue domestiche e, previa valutazione, acque reflue industriali e/o acque di dilavamento piazzali / prima pioggia;
 - la rete bianca è atta a ricevere esclusivamente acque meteoriche non contaminate;
- ed inoltre
- assunta la dichiarazione della ditta, come sopra riportato, che le attività relative ai piazzali esterni rientrano nei casi di esenzione ai sensi del DGR 286/06 (acque meteoriche non contaminate);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA MEUCCI nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
 - esclusione dalla rete fognaria interna del manufatto identificato in sigla "vasca 1" (come indicativamente individuato nell'allegata planimetria Tav.U BIS) - tramite disconnessione dei reflui in entrata dal pozzetto identificato in sigla "4 - By pass acque meteoriche di piazzale" e dei reflui in

uscita dal manufatto identificato in sigla "10 - uscita dissabbiatore" - la comunicazione della realizzazione delle opere dovrà essere corredata da documentazione fotografica e da planimetria aggiornata rete fognaria;

- installazione, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Fognatura SII di Bologna, di misuratore di portata per la parte di approvvigionamento proveniente da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto che recapitano nella rete fognaria (riutilizzo acque meteoriche da vasca "2" per lo scarico dei servizi igienici); ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione corredata da materiale fotografico e scheda tecnica apparecchiatura;
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato nera/bianca di Via Meucci le immissioni indicate in planimetria ai punti S1 e S2 rispettivamente:
 - S1 acque reflue domestiche;
 - S2 acque meteoriche di tetto e di piazzale non contaminate;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 5) Relativamente al contaltri/misuratore di portata installato sulla linea di riutilizzo dell'acqua meteorica da "vasca 2":
 - dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento;
 - in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
 - il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 6) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 7) Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi i reflui derivanti dalla fase di collaudo in pressione dei trasformatori, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

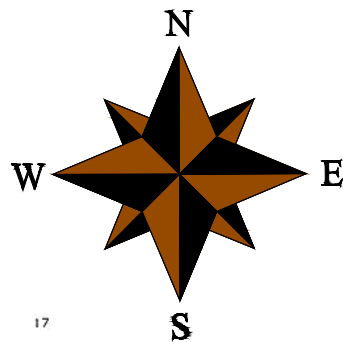
- Elaborato grafico_Tav.U Fogne
- Elaborato grafico_Tav.U BIS Fogne - (v1 con indicazioni)

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

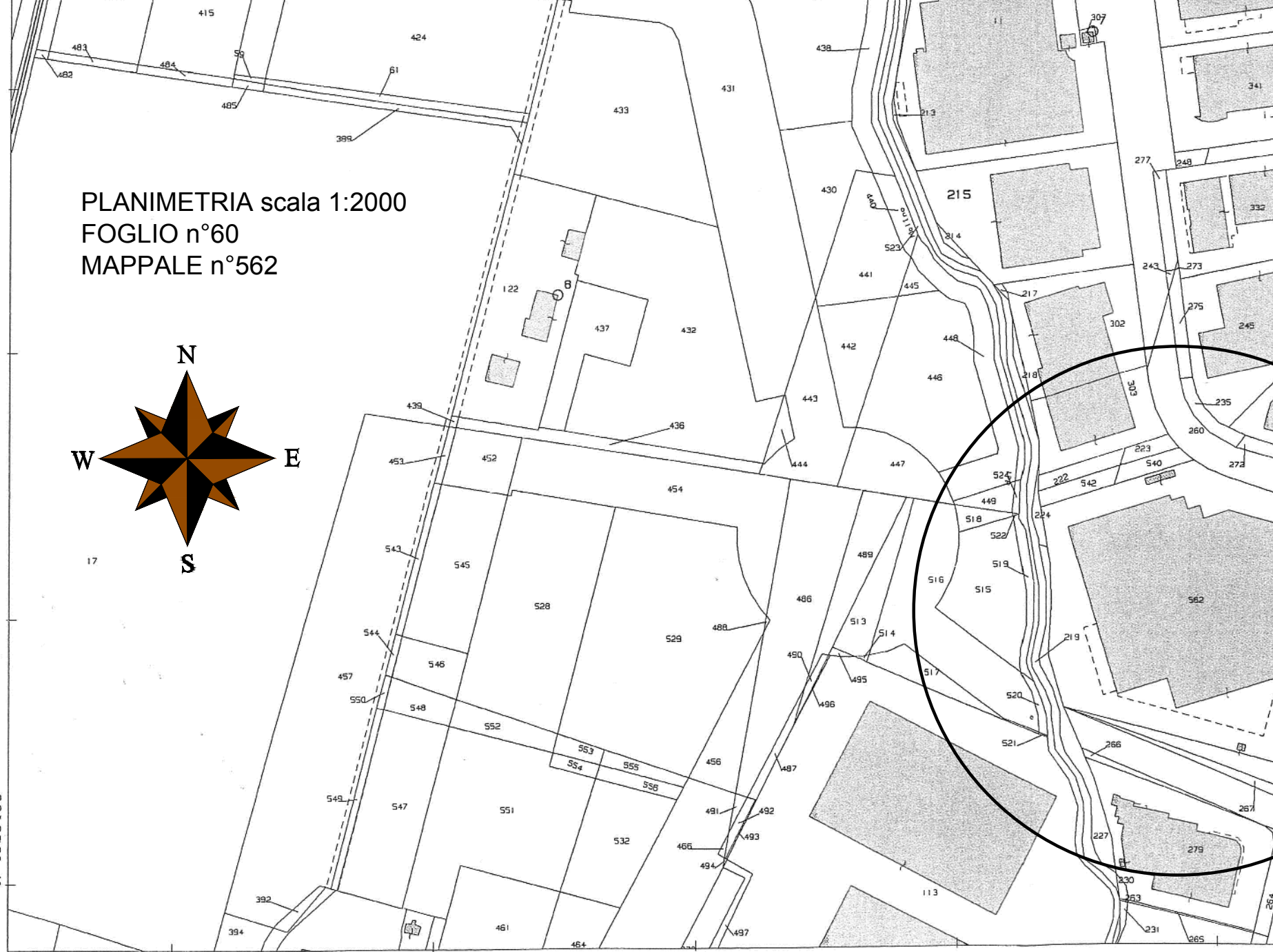
- 5 pozzetto ispezione acque meteoriche dal tetto e acque nere e grigie servizi igienici
- 6 pozzetto By-pass acque meteoriche piazzale
- 7 pozzetto By-pass acque meteoriche dal tetto
- 8 pozzetto raccolta acque meteoriche dal tetto e acque meteoriche dal piazzale 2° pioggia
- 9 pozzetto ispezione acque meteoriche dal tetto, acque 2° pioggia meteoriche dal piazzale che vengono recapitate nelle acque bianche e ispezione acque meteoriche 1° pioggia e acque nere
- 10 vasca 1° pioggia dissabbiatore
- 11 vasca 1° pioggia desoleatore
- 12 pompa sollevamento acque meteoriche dal tetto per servizi igienici (W.C.) e irrigazione verde
- 13 pompa svuotamento acque meteoriche di prima pioggia dal piazzale per lo svuotamento delle vasche nelle successive 48-72 ore

PLANIMETRIA scala 1:2000
FOGLIO n°60
MAPPALE n°562



N=4920400

E=1705600





Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

PEC

dirgen@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Scarichi diretti di acque meteoriche nello Scolo Laghetto e scarichi indiretti di acque reflue depurate in fognatura pubblica, derivanti dal fabbricato ad uso industriale, sito in Via Antonio Meucci, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
Parere Idraulico (Codice pratica: 202408344).**

Vista l'istanza acquisita in data 21/06/2024 al prot. n. 8344 trasmessa da Arpae per il rilascio di parere per n.1 scarico diretto di acque meteoriche nello Scolo Laghetto e n.2 scarichi indiretti di acque reflue depurate, in Via Antonio Meucci, nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

Considerato che la documentazione tecnica allegata riporta che:

- lo scarico delle acque meteoriche diretto nel corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana risulta già concessionato, con atto 20140037, e che tale concessione risulta rinnovata fino all'anno 2032.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





- gli scarichi delle acque reflue depurate non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Laghetto dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Laghetto è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- gli scarichi in oggetto interessano fabbricati esistenti e quindi non si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito a n.1 scarico diretto di acque meteoriche nello Scolo Laghetto e n.2 scarichi indiretti di acque reflue depurate nello scolo Laghetto raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it

Aderente a:





Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ed e' conservato dalla stessa.

Firmato da: GHINELLO ILIHC in Data 05/07/2024 12:49:25 UTC +2



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TECNA S.P.A.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci n. 27

ALLEGATO B
Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs
n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza, bilanciatori, strumenti di misura e trasformatori svolta dalla società TECNA SPA nello stabilimento posto in comune di Castel San Pietro Terme via Meucci n°27 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TECNA SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: REPARTO RESINE - SALDATURA

Portata	4000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	13 m
minima	
Durata	8 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Formaldeide	20 mg/Nm ³
Ammoniaca e sale ammonio (espressi come NH ₃)	15 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2 - E3

PROVENIENZA: AREA RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 DLgs 152/06

EMISSIONI A1 - A2

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI – POT. TERMICA 0,285 MW
METANO

EMISSIONE: A3

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – POT. TERMICA 0,105 MW
METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti in forma particellare dovranno essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.
 3. Le lavorazioni meccaniche descritte nel ciclo produttivo per le quali non è prevista, a progetto, una specifica aspirazione localizzata con espulsione in atmosfera, dovranno essere valutate nella analisi dei rischi dell'ambiente di lavoro, connessi ad eventuali emissioni diffuse, ai fini della tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

4. Camini e loro altezze

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma

UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di

sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027;

	UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.

271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la

portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la

stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/06/2024 al PG/2024/110632).
- Documentazione integrativa Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766).
- Documentazione volontaria integrativa Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 05/11/2024 al PG/2024/199588).

- - - - -

Pratica Sinadoc n°22595/2024

Documento redatto in data 12/02/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TECNA S.P.A.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci n. 27

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e D.P.R. 227/2011

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società TECNA S.P.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei valori limite assoluto e di differenziale notturno della vigente Normativa e della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel San Pietro Terme per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/191771 del 23/10/2024.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 1491 del 17/01/2025, che vincola al rispetto delle prescrizioni impartite da ARPAE con il sopracitato parere

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/191771 del 23/10/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 1491 del 17/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/01/2025 al PG/2025/9738). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 16/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TECNA S.P.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 17/06/2024 al PG/2024/110632).
- Documentazione integrativa Tecnica acustica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/10/2024 al PG/2024/187766).

Pratica Sinadoc 22595/2024

Documento redatto in data 12/02/2025



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

richiesta presentata il 10/06/2024 al n. 17605 di protocollo

Pratica n. 12/AUA/2024

Fascicolo: 6.9- 41/2024

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 22595/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/06/2024 al numero 17605 di protocollo, dalla Società TECNA SPA, Via Meucci n. 27 – **Pratica SUAP n. 12/AUA/2024.**
PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/0620/02/2024 al numero 17605 di protocollo, dal Signor Sermasi Giuseppe C.F. SRMGPP54E26F240Z, referente dalla Società TECNA SPA – C.F. 03520460373, presidente Consiglio d'Amministrazione Bergami Damiano C.F. BRGDMN59M27F083Q, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.
- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art.269 - Dlgs 152/2006
- Nulla osta relativo all'impatto acustico

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di saldatrici a resistenza sito in Via Meucci n. 27, identificato catastalmente al Fg. 84, mapp. 16 sub. 2;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 22595/24, al rilascio del Nulla Osta Acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 24/10/2024 prot. n. 31760;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la matrice ambientale impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

IL Responsabile di Area
Ing. Mauro Lorrai
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sinadoc 22595/24

Spett.

Comune di Castel San Pietro Terme

pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme

U.O. SUE - SUAP - Servizi Amministrativi

pec: suap@pec.comune.cspietro.it

E p.c. Alla AACM di Arpae

Unità AUA e acque reflue

c.a. Piana Luca

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Contributo istruttorio per la matrice di impatto acustico a seguito di domanda di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta TECNA SPA sita in Via Meucci n. 27 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO),
Rif SUAP:Pratica Suap n.12/AUA/2024**

In relazione al procedimento di modifica di AUA presentato dalla ditta TECNA SpA, si è presa visione della documentazione pervenuta alla scrivente Arpae in data 17/6/2024 assunta agli atti con PG/24/110632 e successive integrazioni a seguito di specifica richiesta per la matrice scarichi, pervenute in data 17/10/2024 agli atti della scrivente con PG/2024/187766.

Trattasi di una valutazione di impatto acustico previsionale, redatta in data 16 maggio 2024 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA n. 5448) in cui lo scopo è valutare l'intensità del rumore prodotto dalle lavorazioni aziendali nello stabilimento di via Meucci n. 27 nella situazione attuale e futura in cui vengono svolte le attività.

Le sorgenti sonore attuali considerate sono la produzione di saldatrici a resistenza e suoi accessori; a servizio di queste attività sono presenti anche due locali compressori, una centrale termica, dei gruppi frigo, la movimentazione dei muletti elettrici e la viabilità interna dei mezzi di carico e scarico. Per tali sorgenti il tecnico ha identificato le rispettive potenze sonore (LW). La sorgente sonora futura è costituita

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

dall'inserimento di un nuovo impianto di aspirazione denominato E01 indicando per lo stesso la potenza sonora in base a dati ricavati da taratura di impianto analoghi.

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha adottato la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale classificando la zona in cui è presente lo stabilimento come "Classe V – Area prevalentemente industriale" con limiti di immissione di 70 dB(A) e 60 dB(A).

Sono stati identificati due ricettori posti in via Gioia con distanza minima di 4 e 36 metri.

La metodologia seguita dal tecnico estensore ha valutato inizialmente il clima acustico dell'area interessata, effettuando misurazioni in prossimità del lotto in esame in data 9/5/24, solo per il periodo di riferimento diurno, considerando anche le infrastrutture di trasporto presenti utilizzando unicamente i valori minimi riscontrati sull'intero periodo di misura. Sulla base dei livelli misurati è stato tarato il modello acustico, il software previsionale MICROBEL "IMMI 2017 Basic" il quale utilizza il "metodo dei raggi acustici" in conformità allo Standard ISO 9613-2. Di seguito, conoscendo il livello sonoro della sorgente sonora ad una distanza predefinita è possibile calcolare il livello sonoro della stessa ad una o più distanze definite, generando così la mappatura dei livelli sonori ambientali dell'attività in questione.

In base alle conclusioni dello studio acustico si evince che le immissioni sonore prodotte dall'attività TECNA Spa rispettano i valori limite assoluti per la Classe V per il periodo di riferimento diurno, nonché il limite differenziale di immissione diurno (5 dB(A)) presso i ricettori indicati.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 45 dall'ottenimento dell'atto AUA la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori indicati nonché il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza. Oltre ai ricettori residenziali, dovranno essere considerate anche le attività limitrofe con la presenza di uffici, eseguendo le misure strumentali di rumore residuo ed ambientale in prossimità degli stessi, in caso di impossibilità di accesso al loro interno. Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovranno essere valutati considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.

Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato

periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.